



Allegato F) al Regolamento di Mediazione

DISCIPLINARE MEDIAZIONE E TIROCINI ASSISTITI

(approvato con Delibera di Consiglio n. 13 del 25/07/2017)

Sezione Prima:	2
L'attività di mediazione presso l'Organismo di Mediazione camerale	2
Art. 1: Finalità della procedura di mediazione.....	2
Art. 2: Competenza dell'Organismo di Mediazione camerale.....	2
Art. 3: Elenco dei Mediatori	2
Art. 4: Requisiti per l'iscrizione.....	2
Art. 5: Selezione dei mediatori camerale.....	3
Art. 6: Iscrizione	3
Art. 7: Cancellazione dall'Elenco dei Mediatori	4
Art. 8: Assicurazione professionale	5
Art. 9: Sedute di mediazione - Comportamento	5
Art. 10: Spese di mediazione	6
Art. 11: Riservatezza.....	6
Sezione II:	6
Aggiornamento professionale e formazione	6
Art. 12: Aggiornamento obbligatorio biennale.....	6
Art. 13: Formazione	7
Art. 14: Revisione Elenco dei Mediatori	7
Parte III: Regolamentazione del tirocinio assistito	8
Art. 15: Tirocini assistiti	8
Art. 16: Partecipazione ai tirocini assistiti	8
Art. 17: Ammissione dei mediatori interni ai tirocini assistiti.....	8
Art. 18: Ammissione dei mediatori esterni ai tirocini assistiti.....	9



Sezione Prima:

L'attività di mediazione presso l'Organismo di Mediazione camerale

Art. 1: Finalità della procedura di mediazione

La Camera di Commercio, in qualità di Autonomia Funzionale, destina risorse all'Organismo di Mediazione camerale, denominato "Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Pisa", accreditato con PDG 16/07/2007 al n. 13 del Registro degli Organismi di Mediazione abilitati a svolgere la mediazione e al n. 23 con PDG 21/09/2007 nell'Elenco degli Enti abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori civili e commerciali tenuto dal Ministero di Giustizia, sostenendo i mezzi di risoluzione alternativa delle controversie e vigilando nel contempo sul rispetto della vigente normativa in tema di mediazione nonché degli adempimenti imposti dal Ministero di Giustizia per il mantenimento dell'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi di Mediazione (ROM).

Art. 2: Competenza dell'Organismo di Mediazione camerale

Le parti affidano volontariamente la gestione della propria controversia all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio accettandone il Regolamento ed il Tariffario.

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso la Segreteria dell'Organismo.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito della domanda.

L'Organismo di Mediazione amministra il procedimento in tutte le sue fasi, secondo il relativo regolamento, con imparzialità ed equidistanza, evitando di prendere posizione sulla questione di merito sottostante e seguendo le previsioni del Regolamento e la consolidata prassi degli Organismi camerale.

Art. 3: Elenco dei Mediatori

L'Organismo di Mediazione della Camera gestisce l'Elenco dei Mediatori, suddiviso per materie e specializzazioni nel rispetto della vigente normativa ed in base alle necessità di amministrazione delle procedure di mediazione.

Art. 4: Requisiti per l'iscrizione

Possono essere iscritti nell'Elenco dei Mediatori coloro che:

- 1) posseggono un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale



ovvero in alternativa l'iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale;

2) abbiano frequentato, con superamento dell'esame finale, un corso di formazione per mediatori della durata complessiva non inferiore a 50 ore, tenuto da un Ente di Formazione iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero di Giustizia (art. 17 D.M. 180/2010). I corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità di seguito indicati:

- 1) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa né avere in corso procedimenti penali;
- 2) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- 3) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- 4) non avere riportato sanzioni disciplinari.

Art. 5: Selezione dei mediatori camerali

L'iscrizione nell'Elenco dei mediatori in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 è subordinata al superamento di apposita selezione operata dall'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio. La selezione mira a garantire elevati standards qualitativi degli Organismi camerali.

Art. 6: Iscrizione

Il mediatore che ha superato la selezione dichiara la disponibilità a svolgere la propria attività presso l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Pisa, unitamente all'impegno a non svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque Organismi.

Il mediatore indica le materie e specializzazioni per le quali richiede l'inserimento nell'elenco dei mediatori e rispetto alle quali ritiene di avere le conoscenze professionali adeguate.

L'iscrizione nell'elenco e l'ammissione nelle materie e specializzazioni indicate dal mediatore sono determinate dal Responsabile dell'organismo in ragione delle relative necessità.

Il mediatore si impegna a mantenere la preparazione professionale nelle materie per cui ha ottenuto l'iscrizione e deve rifiutare l'incarico nei casi in cui ritenga:

- di non disporre di adeguata competenza professionale;



- di non poter essere od apparire imparziale per tutto il corso della procedura di mediazione;
- di avere rapporti personali con le parti;
- di avere interesse all'affare oggetto della mediazione.

Il mediatore con l'iscrizione si impegna a rispettare il regolamento ed i suoi allegati, le disposizioni organizzative e le comunicazioni del Responsabile dell'Organismo; provvede inoltre a registrarsi al software utilizzato dalla Camera di Commercio di Pisa (<https://mediazione.infocamere.it/ConciliaCamera>) per la gestione informatica delle procedure di mediazione:

- GESTIRE la propria agenda per partecipare agli incontri di mediazione;
- CONSULTARE la documentazione dei procedimenti per i quali hanno ricevuto un incarico;
- GESTIRE incontri di mediazione online;

Il mediatore non può comunicare direttamente alle parti od ai loro difensori notizie relative al procedimento di mediazione. L'Organismo di mediazione non è tenuto ad accettare nuove domande d'iscrizione presso il relativo albo.

Art. 7: Cancellazione dall'Elenco dei Mediatori

Costituiscono motivo di cancellazione dall'Elenco dei Mediatori:

1. la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, co. 3, c), D.M. 180/2010;
2. il mancato svolgimento della formazione biennale continua di cui all'art. 4, co. 3, b), D.M. 180/2010 ed all'art. 12 dei presenti criteri per gli obbligati;
3. la mancata accettazione della nomina a mediatore, senza giustificato motivo, per due volte anche non consecutive, nel corso di un anno;
4. la mancata presentazione, senza giustificato motivo, anche ad una sola seduta di mediazione previamente concordate con la Segreteria e comunicate alle parti;
5. assumere la qualifica socio, legale rappresentante, Presidente e/o amministratore, procuratore di società iscritte presso il registro degli Organismi abilitati a svolgere attività di mediazione di cui all'art. 3 del D.m. 180/2010;
6. assumere la qualifica legale rappresentante, Presidente e/o amministratore, di Enti privati iscritti presso il registro degli Organismi abilitati a svolgere attività di mediazione di cui all'art. 3 del D.m. 180/2010;
7. aver riportato nell'anno precedente un giudizio medio inferiore a 3 nella scheda di valutazione di cui all'allegato D;



Costituiscono motivo di sospensione dall'Elenco dei Mediatori e, nei casi più gravi, di cancellazione dall'Elenco dei Mediatori:

1. la reiterata violazione degli obblighi del mediatore derivanti dalla legge, dal regolamento e dai suoi allegati;
2. la mancata presentazione, delle informazioni richieste dal Responsabile dell'Organismo per l'aggiornamento annuale del fascicolo dei mediatori, entro 10 gg dalla richiesta, come previsto all'art. 5 del Regolamento.
3. l'omessa comunicazione di un domicilio telematico per ricevere le comunicazioni dell'Organismo rappresentata da una casella elettronica di posta certificata valida ed attiva (P.E.C.).

Art. 8: Assicurazione professionale

La polizza assicurativa stipulata dall'Organismo di Mediazione ai sensi dell'art. 4, co. 2, b), D.M 180/2010, di importo non inferiore a 500.000,00 euro, è deputata a tenere indenne l'Organismo di Mediazione per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione svolta dall'Organismo stesso mediante i propri preposti.

Il mediatore è escluso dalla polizza assicurativa dell'Organismo per la responsabilità derivante dalla propria attività, rispetto alla quale è opportuno che provveda alla propria personale copertura assicurativa.

Art. 9: Sedute di mediazione - Comportamento

Il mediatore assume, nella seduta di mediazione, un atteggiamento imparziale ed equidistante; effettua il riconoscimento delle parti e dei loro rappresentanti mediante presa visione del documento di identità, verifica la regolarità della procura speciale/mandato a conciliare nel caso in cui non sia presente la parte personalmente, deve accertarsi che le parti comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione ed il ruolo del mediatore; è tenuto a non manifestare le proprie simpatie e/o personali considerazioni sulla vicenda ovvero le proprie opinioni nel merito della controversia o pareri giuridici; formula proposte per la soluzione della controversia solo su richiesta delle parti o anche di una sola parte o su indicazione del giudice.

Il mediatore non utilizza il proprio incarico per pubblicizzare la propria professione.

Il mediatore è tenuto a garantire la propria disponibilità di tempo, per l'intera durata della seduta, senza manifestare impazienza o accelerare indebitamente i tempi della seduta.

Il mediatore deve favorire un sereno e proficuo svolgimento delle procedure e deve adottare tutte le



misure affinché l'eventuale accordo si fondi sul consapevole consenso e tutte le parti ne comprendano i termini.

Il mediatore accoglie la richiesta di rinvio solo se richiesta dalle parti e d'intesa con la Segreteria dell'Organismo, in modo da consentire la presenza e la partecipazione di tutte le parti.

Il mediatore redige, sotto la propria responsabilità, il verbale di rinvio dell'incontro, di mancata adesione della parte istante, di mancato accordo e di accordo.

Le parti e tutti i presenti alla seduta di conciliazione debbono tenere un comportamento corretto e consono allo spirito conciliativo, mantenendo il dialogo nei limiti di un confronto civile, rispettando i tempi attribuiti dal mediatore a ciascuna parte per esporre le proprie ragioni.

Tutti i partecipanti alla seduta sono tenuti a non fare uso di cellulari nel corso della stessa, tranne che ciò non sia richiesto ai fini della seduta.

Ai sensi dell'art. 7 D.M. 180/2010, non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore e viceversa, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art. 10: Spese di mediazione

Ciascuna parte versa le spese di mediazione previste dal Tariffario nel corso della prima seduta di mediazione (pari ad almeno il 50% se il valore supera gli 800,00 Euro e comunque a discrezione della segreteria) ed il saldo al termine della procedura, prima del rilascio del verbale.

L'incasso della somma avviene mediante pagamento bancomat, carta di credito o bonifico bancario/postale al quale segue il contestuale rilascio di fattura.

Il mediatore non può proporre od accettare alcun accordo diretto con le parti relativamente al pagamento delle proprie competenze né alla determinazione del proprio compenso.

Il mediatore non può accettare alcun compenso dalle parti sotto qualsiasi forma.

Art. 11: Riservatezza

Viene garantita la riservatezza della seduta, che si tiene in un ambiente esclusivo ed ad essa destinato.

Il mediatore, tutti i presenti e tutto il personale dell'Organismo di Mediazione sono tenuti a non riferire e a non manifestare la propria conoscenza in ordine alle procedure di mediazione svolte ed al contenuto delle stesse.

Sezione II:

Aggiornamento professionale e formazione

Art. 12: Aggiornamento obbligatorio biennale

I mediatori iscritti hanno l'obbligo di mantenere la propria preparazione, curando sotto la propria responsabilità l'aggiornamento obbligatorio per ciascun biennio di iscrizione.



Il mediatore in ciascun biennio di iscrizione presso l'Organismo, deve frequentare:

- un corso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore, tenuto da un Organismo di Formazione accreditato presso il Ministero di Giustizia, nelle materie indicate dalla normativa vigente (D.M. 180/2010);
- venti tirocini assistiti presso Organismi di Mediazione iscritti al ROM.

Ai fini dell'aggiornamento professionale di cui al presente articolo, l'Organismo di mediazione può altresì tenere conto di atti emanati dai Consigli Nazionali degli Ordini Professionali cui sono iscritti i mediatori.

Art. 13: Formazione

La Camera di Commercio organizza, nei tempi e nei modi più funzionali alle esigenze dell'Organismo di Mediazione camerale, l'aggiornamento biennale presso la propria sede mediante corsi di formazione di 18 ore nelle materie indicate dal D.M. 180/2010, tenuti dal proprio Ente di Formazione.

L'Organismo di Mediazione consente a ciascun mediatore iscritto nel proprio elenco di scegliere la sede ove frequentare il corso di aggiornamento di 18 ore, con onere a suo carico di produrre idonea documentazione attestante la formazione mirata biennale.

Art. 14: Revisione Elenco dei Mediatori

Ogni biennio l'Organismo di Mediazione procede alla revisione dell'Elenco dei Mediatori, provvedendo alla verifica dell'effettivo svolgimento, da parte di ciascun mediatore, dell'aggiornamento professionale di cui all'art. 12e del possesso dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento dell'attività di mediazione.

In caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dalle circolari del Ministero di Giustizia e di Unioncamere Nazionale, l'Organismo di Mediazione procede alla cancellazione del nominativo dall'elenco dei mediatori.



Parte III: Regolamentazione del tirocinio assistito

Art. 15: Tirocini assistiti

L'Organismo di Mediazione consente a ciascun mediatore iscritto di scegliere la sede ove svolgere i tirocini assistiti.

Il tirocinio formativo assistito consiste nell'osservazione diretta dell'operato di altro mediatore iscritto all'Organismo di Mediazione in una delle fasi in cui si svolge il percorso di mediazione/conciliazione, in presenza delle parti e senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso.

In qualunque momento il mediatore incaricato ovvero l'Organismo di mediazione può allontanare dalla seduta il tirocinante che assuma comportamenti incompatibili con le finalità e le modalità del tirocinio assistito ovvero quando una o entrambe le parti ne facciano espressa richiesta.

Art. 16: Partecipazione ai tirocini assistiti

I tirocini assistiti si svolgono mediante la partecipazione del tirocinante anche ad una singola fase di cui si compone il percorso di mediazione/conciliazione al fine di consentire a ciascun mediatore iscritto di potere verificare l'altrui esperienza e di sperimentare nuove e diverse modalità di gestione del conflitto e conduzione della seduta.

Vale come tirocinio anche l'ipotesi in cui il mediatore rediga il verbale di mancata comparizione della parte chiamata, alla presenza della parte promotrice.

I tirocinanti non debbono prendere parte attiva alla seduta e devono evitare qualsiasi interferenza con l'attività del mediatore.

La presenza di tirocinanti ed i nominativi degli stessi sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione. I tirocinanti vengono ammessi alla seduta di mediazione solo se le parti lo consentono e previa sottoscrizione di dichiarazione al rispetto di quanto stabilito in materia di riservatezza.

Il numero di partecipazioni per ciascuna seduta è di massimotretirocinanti, fatta salva la possibilità per la Segreteria di incrementare il numero a cinque, che saranno ammessi sulla base delle sedute fissate in calendario e previa domanda di prenotazione da inoltrare via mail alla Segreteria.

Il tirocinante che non partecipa alla seduta di mediazione prenotata per più di due volte, senza giustificato motivo e senza aver fornito tempestiva comunicazione alla Segreteria, può essere sospeso dal tirocinio sino a sei mesi.

Art. 17: Ammissione dei mediatori interni ai tirocini assistiti

La Segreteria dell'Organismo invia ai propri mediatori iscritti che ne abbiano fatto espressa richiesta, il calendario delle sedute di mediazione fissate, con modalità telematica. Il mediatore interessato rivolge domanda di partecipazione alla seduta in qualità di tirocinante a mezzo posta



elettronica, indicando la data e la procedura prescelte per la propria partecipazione. L'ammissione al tirocinio è sottoposta a messaggio di conferma da parte della Segreteria.

La Segreteria si riserva di ammettere i mediatori a ciascun tirocinio in base ai seguenti criteri:

- 1) in ordine cronologico di presentazione della domanda;
- 2) in subordine, secondo il criterio di turnazione.

Nel caso in cui le procedure di mediazione gestite dall'Organismo non consentano di fornire a tutti i mediatori il numero previsto di tirocini assistiti, è responsabilità di ciascun mediatore ricercare altri Organismi, anche privati, disponibili allo svolgimento dei tirocini.

L'Organismo di mediazione non è comunque responsabile del mancato assolvimento del requisito previsto per il mantenimento dell'iscrizione in capo al mediatore.

Art. 18: Ammissione dei mediatori esterni ai tirocini assistiti

L'Organismo di Mediazione della Camera può, a sua discrezionalità, ammettere ai tirocini assistiti anche i mediatori iscritti negli elenchi di altri Organismi di Mediazione iscritti all'elenco ministeriale, subordinatamente allo svolgimento dei tirocini da parte dei mediatori iscritti ai propri elenchi.